

Statuti

I) NOME, SEDE E OBIETTIVI IV) ORGANIZZAZIONE

II) MEMBRES V) CONTROLLI

III) MEZZI VI) SCIOGLIMENTOE LIQUIDAZIONE

I) NOME, SEDE E OBIETTIVI

Art. 1 Nome e sede

L' "Associazione Svizzera-Palestina (ASP)" è un'Associazione conforme all'Articolo 60 e seguenti del Codice civile svizzero e ha la sua sede a Berna.

L'ASP è un'organizzazione senza scopo di lucro, indipendente dal punto di vista confessionale e politico.

Art. 2 Obiettivi e scopo

L'ASP sostiene gli obiettivi del popolo palestinese per realizzare completamente i suoi inalienabili diritti come popolo e come singoli individui.

Nella fattispecie l'ASP si riferisce ai "Diritti umani universali dell'ONU", al "Diritto internazionale e ai protocolli aggiuntivi" e alle "Risoluzioni dell'Assemblea generale dell'ONU e del Consiglio di sicurezza dell'ONU".

L'ASP combatte tutte le forme e i tipi di razzismo.

Art. 3 Realizzazione degli obiettivi

Per realizzare gli obiettivi:

- a) l'ASP si sforza di rendere udibile e riconoscibile la voce palestinese nella vita pubblica e politica svizzera.
- b) l'ASP diffonde informazioni sulla storia e la vita in Palestina e Israele e sulla lotta politica del popolo palestinese per la giustizia, incoraggiando o organizzando esso stesso pubblicazioni ed eventi in questo campo,
- c) l'ASP promuove i contatti con rappresentanti del popolo palestinese;
- d) l'ASP collabora anche con altre organizzazioni che lavorano per l'autodeterminazione del popolo palestinese;
- e) l'ASP avvia, attua e sostiene progetti per migliorare la situazione dei palestinesi;

- f) l'ASP sta sviluppando relazioni con organizzazioni palestinesi e israeliane che lavorano sul campo per i diritti del popolo palestinese;
- g) l'ASP promuove gli scambi culturali, economici, scientifici e politici con il popolo palestinese Per raggiungere questi obiettivi vengono utilizzate risorse umane e finanziarie.

II MEMBRI

Art. 4 Condizioni di ammissione

Ogni persona fisica che accetta i presenti statuti, può diventare membro dell'Associazione. L'ammissione nell'Associazione avviene tramite il Comitato.

Art. 5 Uscita

L'uscita dall'Associazione può avvenire in qualsiasi momento mediante una notifica scritta al Comitato.

Art. 6 Esclusione

- a) I Membri che, malgrado i richiami, non pagano la quota, perdono la loro appartenenza all'Associazione e tutti i diritti riservati ai Membri. Il Comitato può varare delle prescrizioni esecutive.
- b) I Membri che infrangono gli statuti possono essere richiamati o esclusi. Richiami e esclusioni devono essere confermati per iscritto
- c) Il Membro colpito dalle sanzioni può ricorrere contro il richiamo o l'esclusione entro 30 giorni mediante lettera raccomandata alla segreteria. Sull'esclusione dovrà decidere la prossima Assemblea generale.

III) MEZZI

Art. 7 Mezzi finanziari

- a) I mezzi finanziari dell'ASP sono:
- b) I contributi annuali dei Membri.
- c) Il ricavato dagli eventi e dalla vendita di materiali.

Donazioni e regalie che pervengono all'ASP e che da questa vengono accettate.

IV) ORGANIZZAZIONE

Art. 8 Organi

Gli organi dell'ASP sono:

- a) l'Assemblea generale
- b) il Comitato
- c) i Revisori dei conti

L'Assemblea generale

Art. 9 Competenze

Le competenze dell'Assemblea generale sono:

- a) l'approvazione del verbale dell'ultima Assemblea generale,
- b) l'approvazione del rapporto annuale del Comitato,
- c) l'accettazione del rapporto dei Revisori e l'approvazione del consuntivo,
- d) lo scarico del Comitato,
- e) l'elezione del Presidente/essa e degli altri membri del Comitato come pure dei Revisori dei conti,
- f) la definizione dell'ammontare della tassa per i Membri,
- g) l'approvazione del preventivo annuale,
- h) l'approvazione del programma di attività,
- i) l'approvazione di ulteriori iniziative proposte dai Membri o dal Comitato,
- j) la modifica degli statuti,
- k) la decisione di sciogliere l'Associazione e l'utilizzo dei mezzi derivanti dalla liquidazione.

Art.10 Convocazione

L'Assemblea generale ordinaria si riunisce annualmente, possibibilmente durante il primo quartale.

Un'Assemblea straordinaria viene convocata su richiesta del Comitato o di un quinto dei Membri. Si riunisce entro 30 giorni dall'arrivo della richiesta.

L'Assemblea generale viene convocata mediante una lettera indirizzata a ogni Membro (Posta o e-mail) almeno 20 giorni prima della data dell'Assemblea.

Le trattande sono allegate alla convocazione.

Sono pure allegate eventuali proposte di modifica degli statuti.

Art. 11 Decisioni

L'Assemblea generale decide a maggioranza semplice dei Membri presenti.

Per le elezioni basta la maggioranza semplice.

Le modifiche degli statuti vengono decise a maggioranza assoluta dei Membri presenti.

Il comitato

Art. 12 Composizione

Il Comitato è composto da 5 a 9 persone.

Il periodo di nomina è di 2 anni. È possibile la rielezione.

Ad eccezione del Presidente/essa, il Comitato si costituisce autonomamente.

Per principio il Comitato è attivo su base volontaria; ha diritto al risarcimento delle spese effettive.

Art. 13 Competenze

Il Comitato dirige il lavoro dell'ASP nel quadro dei suoi obiettivi prestabiliti.

Può aggiudicare a persone o aziende idonee i contratti che servono al raggiungimento degli obiettivi. I contraenti devono riferire al Consiglio esecutivo.

Convoca l'Assemblea generale e applica le sue decisioni.

Art. 14 Segretariato

Il segretariato può essere occupato da un membro del Comitato o da un Membro dell'Associazione eletto dal Comitato. In quest'ultimo caso il/la segretario/a non ha diritto di voto nel Comitato.

Art. 15 Sedute

Il Comitato si riunisce secondo necessità, tuttavia di regola almeno 6 volte all'anno.

Le sedute possono svolgersi tramite mezzi di comunicazione elettronici (per es. Skype).

Per le sedute vengono approntati di volta in volta una lista delle trattande e un verbale decisionale.

Il Comitato provvede a distribuire equamente i compiti e le responsabilità tra i suoi membri.

Nel limite del possibile il Comitato lavora su base consensuale.

Art 16. Altri Organi ad hoc

In caso di necessità il Comitato può creare speciali gruppi di lavoro.

Se i membri lo richiedono il Comitato può autorizzare la fondazione di sezioni.Le sezioni devono essere rappresentate nel Comitato e confermate dall'Assemblea generale.

V) CONTROLLI

Art. 17 Revisione dei conti

Due revisori dei conti saranno eletti dall'Assemblea generale per un periodo di due anni..

Essi verificano la contabilità e il bilancio allestiti dal/la cassiere/a.

Essi sottopongono il loro rapporto scritto all'Assemblea generale.

VI) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 18 Scioglimento

L'Assemblea generale convocata per questo scopo può decretare lo scioglimento dell'Associazione con la maggioranza dei due terzi dei Membri presenti.

Art. 19 Liquidazione

In caso di scioglimento la liquidazione viene eseguita dal Comitato salvo che l'Assemblea generale definisca un altro liquidatore.

Art. 20 Distribuzione degli attivi dopo un'eventuale liquidazione

Dopo il saldo dei debiti, un'eventuale plusvalenza viene utilizzata secondo decisione dell'Assemblea generale per uno scopo conforme agli obiettivi dell'ASP e versata a un'Organizzazione di pubblica utilità e fiscalmente esente.

Questi Statuti sono stati adottati dall'Assemblea Generale il 4 febbraio 2023.

Sostituiscono le precedenti modifiche allo Statuto del 26 maggio 2018 a Berna, 3 dicembre 2005, il 15 novembre 1997, il 20 maggio 1984, il 6 ottobre 1979 come pure gli statuti approvati dall'Assemblea generale costituente del 27giugno 1976.

In caso di dubbio fa stato il testo in tedesco.